



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETO

Determinazioni dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 246, e in particolare l'art. 69 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali che, al comma 4, prevede che gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 11 della legge 29/7/2003, n. 229, e in particolare l'art. 2 relativo all'organizzazione centrale e periferica del Corpo stesso che, al comma 4, dispone che continuino ad applicarsi le norme vigenti fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici previsti al comma 3 del medesimo art. 2;

VISTE, altresì, le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 217/2005 all'art. 47, in materia di percorso di carriera, nonché all'art. 70, comma 9, in materia di valutazione annuale dei dirigenti, e all'art. 73, in materia di verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale;

CONSIDERATO che le predette disposizioni costituiscono norme di principio ai fini dei criteri generali di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al richiamato art. 69;

CONSIDERATO, altresì, che la durata degli incarichi è disciplinata dall'art. 69, comma 2, ove è previsto che essa non può eccedere il termine di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori e che gli incarichi sono rinnovabili, fermo restando che la preposizione di un medesimo dirigente ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi, fatta salva la possibilità di revocare gli incarichi prima della loro scadenza per sopravvenute esigenze di servizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dei vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinati secondo le seguenti disposizioni:

ART. 1

(Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. A norma dell'art. 69, comma 4, del decreto legislativo n. 217/2005, gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base di criteri generali preventivamente determinati;

2. Ai fini dei predetti criteri, per il conferimento degli incarichi ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, si tiene conto anche dell'esito della valutazione annuale ex art. 70.

3. I criteri generali sono così determinati:

- a) attività tipica dell'ufficio da conferire;
- b) le situazioni di particolare criticità;
- c) particolari programmi assegnati;
- d) la rilevanza dell'ufficio desunta sulla base della graduazione delle funzioni dirigenziali;
- e) le condizioni di disagio della sede, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative;
- f) le funzioni esercitate in precedenza a quelle da conferire, in relazione anche alla durata, al livello e al tipo di attività degli uffici rivestiti, valutandone anche specifiche caratteristiche e criticità;
- g) la qualità dei rapporti interni ed esterni negli incarichi ricoperti, nonché l'affidabilità dimostrata nella cura degli interessi dell'amministrazione;
- h) esperienze acquisite in attività particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni da svolgere, ovvero pluralità di esperienze professionali svolte in modo apprezzabile e ulteriori incarichi ricoperti quali reggenze di uffici dirigenziali conferite con atto formale;
- i) raggiungimento degli obiettivi annuali e osservanza delle direttive dell'amministrazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- j) particolari risultati conseguiti anche al di fuori degli obiettivi assegnati;
- k) eventuali sanzioni disciplinari;
- l) rotazione degli incarichi quale strumento funzionale, ai fini del percorso di carriera di cui all'art. 47 citato, allo sviluppo della professionalità dei dirigenti attraverso la diversificazione delle esperienze su incarichi diversi;
- m) conoscenza del territorio.

4. In relazione alla particolarità della situazione, la preposizione del primo dirigente neo promosso tiene conto anche delle esperienze professionali già svolte, comprese quelle di reggenza, supplenza o vicarie rivestite in precedenza, nonché di particolari conoscenze tecnico professionali, che configurino una specifica professionalità attinente agli incarichi da conferire.

ART. 2

(Modalità di comunicazione delle funzioni disponibili e di presentazione delle istanze)

1. Nel mese di dicembre di ciascun anno l'amministrazione comunica:
 - a) le sedi prive di titolare, anche se provvisoriamente affidate in reggenza;
 - b) le sedi che si renderanno disponibili entro l'anno successivo in conseguenza di situazioni già previste o prevedibili;
2. L'informativa di cui al comma 1 viene effettuata mediante comunicazione circolare e avviso sul sito internet del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Con le stesse modalità, l'amministrazione comunica gli incarichi attribuiti entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di conferimento.
4. L'informativa di cui al comma precedente ha valore di avviso generale a tutti i primi dirigenti e i dirigenti superiori, anche nel caso di mancata richiesta da parte degli interessati, di avvio del procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi della legge n. 241\1990.
5. I dirigenti attivano la partecipazione al procedimento di conferimento mediante la presentazione di apposita istanza, entro il termine indicato nell'informativa annuale di cui al precedente comma 1. Le istanze possono contenere ulteriori indicazioni utili all'applicazione del presente decreto e devono indicare l'interesse del dirigente per gli uffici disponibili, nonché l'eventuale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

interesse per altre sedi che, seppure al momento non disponibili, potrebbero divenirlo per risulta del piano dei movimenti.

6. Nel caso di incarichi in scadenza, qualora il dirigente intenda richiedere la permanenza nella sede, dovrà integrare l'istanza con una relazione indicante le motivazioni della richiesta e contenente elementi utili in ordine alle attività svolte nel periodo di conferimento.

7. Per sopravvenute e particolari esigenze di servizio, l'amministrazione procede al conferimento degl'incarichi in deroga alle presenti modalità.

ART. 3

(Revoca anticipata o esclusione degli incarichi a seguito di esito negativo della verifica dei risultati)

1. Nel caso di esito negativo della verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, si applica quanto previsto dall'art. 73 del decreto legislativo n.217/2005.

ART. 4

(Disposizioni transitorie)

1. In attesa dell'individuazione della nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n.217\2005, continua ad applicarsi per quanto compatibile DM 9\11\2004 di graduazione; l'amministrazione stabilisce provvisoriamente l'importo della retribuzione di rischio e posizione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti preposti a funzioni di nuova istituzione, sulla base dei principi recati dal medesimo art.77.

2. Fino all'attivazione delle procedure di valutazione e di verifica dei risultati e delle responsabilità dirigenziali di cui agli artt. 70 e 73, per il conferimento degli incarichi dirigenziali continuano ad utilizzarsi gli esiti del sistema di valutazione stabilito con decreto del Ministro dell'Interno 21\5\2003 con riferimento ai risultati ottenuti a partire dall'anno 2001.

3. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministrazione fornisce l'elenco delle funzioni vacanti e di quelle che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2006, ai fini dell'avviso generale, ai



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

sensi della legge n.241\1990, di avvio del procedimento di conferimento degli uffici predetti secondo le procedure del presente decreto.

4. Nelle nuove procedure di conferimento degli incarichi ai primi dirigenti, ai fini dei limiti massimi di permanenza di cui all'art.69 del decreto legislativo n.217\2005 e dell'art. 4 del presente decreto, si tiene conto della durata complessiva di preposizione al medesimo ufficio.

5. Tutti i dirigenti permangono temporaneamente nell'ultimo ufficio rivestito, anche se nel frattempo l'incarico si sia reso disponibile per avvenuta scadenza, e, se non confermati, cessano dalla data di preposizione del titolare.

6. In ogni caso, i primi dirigenti cessano dalla data di preposizione del dirigente superiore titolare.

Roma, 5 luglio 2006

IL CAPO DIPARTIMENTO
(f.to Morcone)

Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
Presso il Ministero dell'Interno
Roma, 25/8/2006 visto n. 930.

USB VIGILI DEL FUOCO